

FOGLIO INFORMATIVO
relativo allo
SCONTO DI PORTAFOGLIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Veneziano
Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop.
Sede Legale: Via Villa, 147 – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (VE)
Sede Amministrativa: Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE)
Tel.: 041.5629511 – Fax: 041.5629529
e-mail: inf@bancadelveneziano.it – sito internet: www.bancadelveneziano.it
Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00272940271
Iscr. Tribunale di Venezia: n. 8480 – C.C.I.A.A. di Venezia: n. 96739
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4662 - cod. ABI 8407
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160398
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute allo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

Tasso di sconto massimo, anticipato:	7,50%
Modalità di calcolo degli interessi:	Metodo di calcolo secondo l'anno civile $I = C \times g \times t / 36.500$

Decorrenza valute	
Valuta di accredito:	max giorni 1* data elaborazione
Perdita di valuta su effetti a scadenza fissa:	
Appunti a scadenza su piazza*	5 giorni
Appunti a scadenza fuori piazza*	20 giorni
Appunti a vista*	+ 15 giorni dei giorni a scadenza fissa
* inizio giorni di sconto: data operazione	
Quantificazione dell'onere relativo ai giorni di valuta calcolati su capitale convenzionale di Euro 500,00, al tasso del 10,25%:	
giorni 1: Euro 0,1404; - giorni 2: Euro 0,2808; - giorni 3: Euro 0,4212; - giorni 4: Euro 0,5616; - giorni 5: Euro 0,7020; - giorni 20: Euro 2,8080; - giorni 35: Euro 4,9140	
Addebito insoluti a scadenza	in giornata
Addebito insoluti a vista	in giornata
Spese e commissioni	
Invio comunicazioni ai sensi di legge	
Spese addebitabili ai sensi art. 127 bis T.U.B	
→ In forma cartacea	€ 1,50
→ On line*	€ 0,00
Invio comunicazioni (ai sensi art. 118 T.U.B.)	€ 0,00
*per informazioni o comunicazioni più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, ovvero trasmesse con strumenti di comunicazione diversi	€ 1,50
Informativa precontrattuale	€ 0,00
Imposte e tasse presenti e future:	a carico del cliente
Spese vive:	recuperate nella misura effettivamente sostenuta
Per scioglimento del rapporto	gratis
Per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo.	
Per le spese e le commissioni connesse all'apertura di credito si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo.	
Altre spese	
Spese per:	
- l'informativa obbligatoria mensile relativa ad ogni operazione di pagamento	Gratuita per i consumatori e le microimprese.
	€ 1,50 per i non consumatori diversi dalle microimprese
- altre informazioni ulteriori o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi	€ 1,50
Spese per comunicazioni di rifiuto obiettivamente giustificato dell'ordine	€ 1,50
Spese per il recupero dei fondi a seguito di inesatta indicazione dell'identificativo unico in aggiunta a eventuali spese reclamate	€ 10,00
Spese per revoca dell'ordine	€ 5,00

Tasso di cambio	Cambio al durante più o meno 0,30 punti percentuali
Spese per copia documentazione	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta
Diritti accessori	
A ciascun effetto assunto allo sconto si applicano le spese e le commissioni per l'incasso e per il ritorno di impagato dei titoli accreditati s.b.f., come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di sconto di portafoglio, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto di conto corrente

Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso rispettivamente di 15 giorni e 2 mesi, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del Conto.

Recesso dal contratto di apertura di credito

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Recesso dal servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente, fatti salvi gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali a carico del cliente medesimo (ad esempio: addebiti carte di credito, addebiti servizio Telepass, ecc...).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a Banca del Veneziano Soc. Coop. – Ufficio Reclami – Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficio.reclami@bancadelveneziano.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Sconto	Contratto disciplinato negli art. 1858, 1859 e 1860 c.c., mediante il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell'interesse (che è anticipato) calcolato fino alla scadenza.
Tasso di sconto	Tasso che il cliente paga alla Banca sulle operazioni di sconto.
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Insoluto	Documento per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di impagato
Pagato	Documento per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di pagamento effettuato.